



TERZA SEZIONE CIVILE

- Consigliere Rel. - R.G.N. 21722/2025

Ad. 27/5/2026 CC

lette le memorie delle parti;



RILEVATO CHE:

- [REDACTED] stipulava, in data 1° novembre 1979, un contratto di locazione con [REDACTED] ([REDACTED] avente ad oggetto un immobile sito in [REDACTED])
- cessato il rapporto locativo, [REDACTED] promuoveva procedimento per rilascio dell'immobile, conclusosi con ordinanza del Pretore di Napoli del 21 giugno 1999;
- successivamente, con atto notarile del 16 febbraio 2016, [REDACTED] conferiva parte del proprio patrimonio immobiliare - ivi incluso l'immobile oggetto dell'ordine di rilascio - al fondo immobiliare Fondo [REDACTED] - [REDACTED] gestito da [REDACTED] S.p.A.;
- quest'ultima, quale successore nel rapporto, in data 8 maggio 2018 notificava a [REDACTED] atto di precetto per rilascio dell'immobile;
- [REDACTED] proponeva opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Napoli, deducendo, tra l'altro, la carenza di legittimazione attiva della società opposta, la nullità delle notifiche, la prescrizione e l'inesistenza o invalidità del titolo esecutivo;
- si costituiva [REDACTED] S.p.A. contestando le avverse deduzioni;
- il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 1765 del 23 febbraio 2021, rigettava l'opposizione, ritenendo infondate le doglianze relative alla notifica del titolo e del precetto, nonché la contestazione sulla legittimazione della società di gestione del fondo;
- avverso tale pronuncia [REDACTED] proponeva appello;
- la Corte d'appello di Napoli, con la sentenza n. 4208 del 12 settembre 2025, rigettava il gravame, in quanto l'immobile era stato effettivamente conferito al fondo immobiliare mediante l'atto del 16 febbraio 2016, circostanza idonea a dimostrare la legittimazione della società intimante; inoltre, rilevava che il comportamento dello stesso [REDACTED] (che aveva richiesto il rinnovo del rapporto locativo nei



– all’esito della camera di consiglio del 27 maggio 2026, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-*bis*.1, comma 2, c.p.c.;

– preliminarmente - conformemente a quanto statuito da Cass. Sez. T, 14/10/2024, n. 26705, Rv. 672615-01, secondo cui «Nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili

o manifestamente infondati, la proposta sintetica di definizione del giudizio, che sia stata depositata anteriormente alla scadenza del termine per la costituzione del controricorrente, è priva di effetti processuali e va revocata [*rectius*, dichiarata inefficace], in quanto resa in violazione del contraddittorio, con la conseguenza che la controversia va decisa dal Collegio ex art. 380-*bis*.1 c.p.c., senza che sussistano i presupposti, nel caso di rigetto del ricorso, per l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 96 c.p.c.» - va dichiarata l'inefficacia della proposta ex art. 380-*bis* c.p.c. formulata il 30 novembre 2025, prima del deposito – tempestivamente eseguito in data 10 dicembre 2025 - del controricorso contenente ricorso incidentale;

- sempre in via preliminare si deve rilevare l'inammissibilità delle reiterate istanze di sospensione dell'esecutorietà della pronuncia impugnata, irritualmente avanzate a questa Corte, anziché al giudice d'appello a norma dell'art. 373 c.p.c.;

- non occorre illustrare i motivi del ricorso principale perché lo stesso è inammissibile per una pluralità di concorrenti profili, ciascuno dei quali costituisce un'autonoma e sufficiente ragione di definizione negativa dell'impugnazione;

- in via assorbente, l'atto introduttivo non soddisfa il requisito di cui all'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., atteso che l'esposizione dei fatti di causa risulta priva del contenuto minimo indispensabile per consentire a questa Corte una chiara e completa cognizione della vicenda sostanziale e processuale;

- segnatamente, il ricorso non offre una ricostruzione lineare e autosufficiente delle reciproche pretese delle parti e delle rispettive difese nei gradi di merito, delle questioni effettivamente devolute al giudice di primo grado e di appello, delle ragioni poste a fondamento delle decisioni del Tribunale e della Corte d'appello;



– l'esposizione si presenta, invece, frammentata, ripetitiva e in larga parte incentrata su argomentazioni difensive, senza un'adeguata distinzione tra fatto sostanziale, fatto processuale e motivi di censura: ne consegue l'impossibilità, per il giudice di legittimità, di cogliere, in modo autonomo e immediato, il perimetro del *decisum* e la reale portata delle doglianze, senza dover ricorrere ad un'inammissibile integrazione del contenuto del ricorso mediante l'esame diretto degli atti di causa o della sentenza impugnata;

– tale carenza incide su un requisito di contenuto-forma del ricorso, la cui funzione non è meramente formale, ma è funzionale alla stessa possibilità di esercizio del sindacato di legittimità;

– i motivi di ricorso, poi, risultano altresì inammissibili per difetto di specificità;

– le censure non individuano puntualmente le statuizioni della sentenza impugnata che si assumono viziate, né esplicitano in modo chiaro quale sia l'errore di diritto asseritamente commesso dal giudice di merito;

– le doglianze si risolvono, per contro, in affermazioni apodittiche, sovente astratte, che non instaurano un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata e non consentono di cogliere il nesso tra il vizio denunciato e la decisione adottata;

– peraltro, il ricorso non contiene nemmeno una specifica indicazione degli atti e documenti sui quali le censure si fondano, né la loro localizzazione processuale, né la trascrizione delle parti rilevanti;

– si rileva, dunque, la violazione dei requisiti di cui all'art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c., che impongono al ricorrente non solo di enunciare le censure, ma anche di renderle intellegibili e verificabili, mediante il necessario supporto fattuale e documentale;



– per quanto è dato comprendere delle censure, quelle relative alla dedotta carenza di legittimazione ad agire della società intimante - articolate nei primi motivi - si risolvono, in sostanza, nella contestazione degli accertamenti in fatto compiuti dal giudice di merito: la Corte d'appello ha esaminato la questione, ritenendo provata la legittimazione sulla base del materiale documentale acquisito, nonché di elementi presuntivi e comportamentali valorizzati ai sensi dell'art. 116 c.p.c., e sul punto ha reso una motivazione non meramente apparente, immune da contraddittorietà logica, coerente con i principi di diritto applicabili;

– a fronte di tale apparato argomentativo, il ricorrente non deduce un vizio riconducibile ai limiti dell'art. 360 c.p.c., ma tende a sollecitare una diversa lettura delle risultanze probatorie, invocando una rivalutazione del materiale istruttorio, evidentemente confondendo il giudizio di legittimità con un terzo grado di merito;

– parimenti inammissibili sono le censure afferenti alla dedotta inesistenza o invalidità del titolo esecutivo;

– la sentenza impugnata ha espressamente ritenuto inammissibili tali questioni, perché tardivamente introdotte ed estranee al *thema decidendum* originario;

– tale statuizione integra un'autonoma *ratio decidendi* non adeguatamente censurata dal ricorrente, il quale si è limitato ad affermare la tempestività delle contestazioni, senza indicare specificamente gli atti e le sedi processuali nelle quali sarebbero state ritualmente dedotte; inoltre, non si assolve all'onere di specifica indicazione e localizzazione degli atti processuali rilevanti, né [REDACTED] si confronta criticamente con la motivazione della Corte territoriale in punto di preclusioni processuali;

– le doglianze si risolvono, quindi, nella mera riproposizione nel merito delle censure, senza aggredire la ragione decisoria che ha condotto alla declaratoria di inammissibilità, con conseguente difetto di pertinenza al *decisum*;



– neppure è idoneo a superare tale rilievo l’assunto secondo cui la questione attinente al titolo esecutivo sarebbe rilevabile d’ufficio, trattandosi di prospettazione che si pone in contrasto con l’assetto normativo e giurisprudenziale in materia di opposizione all’esecuzione, senza che il ricorrente offra una critica argomentata idonea a sostenere un diverso orientamento;

– in più punti, poi, il ricorso difetta del necessario confronto con le *rationes decidendi* poste a fondamento della sentenza impugnata;

– altre censure, infine, non colpiscono le effettive motivazioni della decisione e si dirigono contro profili non decisivi o già dichiarati inammissibili nei gradi di merito oppure risultano costruite su una vicenda astratta e differente rispetto a quella esaminata dal giudice d’appello;

– col primo motivo del ricorso incidentale la [REDACTED] [REDACTED] S.p.A. deduce la «Violazione e falsa applicazione del D.M. 55/2014 (artt. 4 e 5) e dell’art. 91 c.p.c. - Illegittimità della liquidazione delle spese legali per violazione dei minimi tariffari e omessa valutazione dell’attività difensiva nella fase inibitoria.»; la Corte d’appello avrebbe liquidato le spese in misura inferiore ai minimi tariffari e senza considerare autonomamente l’attività difensiva svolta nella fase di sospensione (inibitoria);

– il motivo è fondato;

– nella sentenza impugnata la Corte d’appello, nonostante il riconoscimento esplicito del valore indeterminato della controversia, ha fatto applicazione dello «scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00» in ragione della «semplicità e ripetitività delle questioni controverse»;

– questa Corte ha in passato statuito che «In tema di liquidazione di compensi a carico del soccombente, l’art. 5, comma 6, del D.M. 55 del 2014 - secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad euro 26.000 e non superiore ad euro 260.000 - non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei detti limiti,



e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri “di regola” predisposti dal legislatore, ossia quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto “all’oggetto e alla complessità della controversia”» (tra le altre, Cass. Sez. 6, 13/01/2022, n. 968, Rv. 663916-01);

– le argomentazioni a sostegno di tale orientamento si fondano, principalmente, sull’inciso «di regola» contenuto nel citato sesto comma dell’art. 5 del d.m. n. 55 del 2014: «L’inciso di regola - contenuto nella disposizione - non sembra affatto stabilire - già sul piano letterale - un valore base inderogabile che non ammetta l’applicazione dello scaglione inferiore, né fissa una soglia passibile solo di eventuali correzioni migliorative per il difensore (nel senso che il valore minimo resterebbe in ogni caso fissato in C 26.000,00). Salvo a svalutare del tutto la formula normativa, ad essa va assegnato il significato di individuare uno scaglione cui il giudice deve in genere attenersi, ad eccezione dei casi in cui sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto “all’oggetto e alla complessità della controversia” ... Da tale prospettiva si è affermato che lo scaglione tariffario per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità può essere quello compreso tra euro 5201,00-26000,00» (così Cass. 29821/2019 e Cass. 11887/2019, richiamate anche dalla citata decisione di Cass. 968/2022);

– la menzionata disposizione normativa, tuttavia, è stata modificata dall’art. 2, comma 2, lett. b), del d.m. 13 agosto 2022, n. 147, il quale ha stabilito che «All’articolo 5 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni: ... b) al comma 6 le parole «di regola e», ovunque ricorrono, sono soppresse.»;

– così, «In tema di compensi professionali forensi, le modificazioni al d.m. n. 55 del 2014, introdotte mediante il d.m. n. 147 del 2022, non



hanno in alcun modo inciso sull'inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale in assenza di diversa convenzione, avendo soppresso le parole "di regola" in tutti i commi in cui esse ricorrono, al fine di ridurre il margine di discrezionalità dell'autorità giudiziaria, rendere più omogenea l'applicazione dei parametri e garantire maggiore coesione all'interno della categoria dei professionisti.» (Cass. Sez. 2, 22/08/2023, n. 24993, Rv. 671474-01);

– conseguentemente, poiché la modifica normativa era già intervenuta prima della decisione di secondo grado, la Corte d'appello non avrebbe potuto liquidare le spese di lite applicando i parametri dello scaglione compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, ma avrebbe dovuto considerare la lite «a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia» (così il vigente art. 5, comma 6, d.m. n. 55 del 2014);

– in relazione alla liquidazione delle spese, dunque, la sentenza impugnata va cassata; resta quindi assorbito l'ulteriore profilo della censura attinente all'omessa liquidazione delle spese dell'inibitoria ex artt. 283 e 351 c.p.c.;

– è invece inammissibile il secondo motivo del ricorso incidentale, col quale si deduce la «Violazione e falsa applicazione dell'art. 96 c.p.c. (commi 1 e 3) - Omessa condanna per lite temeraria nonostante l'evidenza dell'abuso del processo e della serialità delle azioni.», perché la Corte territoriale non ha pronunciato condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., nonostante la ritenuta reiterazione di iniziative processuali infondate da parte del ricorrente principale;

– difatti, «In materia di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., ai fini della condanna al risarcimento dei danni, l'accertamento dei requisiti costituiti dall'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ovvero dal difetto della normale prudenza, implica un apprezzamento di



fatto non censurabile in sede di legittimità.» (tra le altre, Cass. Sez. T, 19/05/2025, n. 13315, Rv. 675056-01);

– è dunque inammissibile la pretesa, avanzata dalla ricorrente incidentale a questa Corte di legittimità, di una valutazione (squisitamente di merito) degli elementi che avrebbero, in tesi, giustificato una condanna dell'odierno ricorrente per lite temeraria;

– in conclusione, il ricorso principale è inammissibile, così come il secondo motivo del ricorso incidentale, mentre, in accoglimento del secondo motivo di quest'ultimo e in relazione a detta censura, la sentenza impugnata va cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, a norma dell'art. 384 c.p.c. la causa può essere decisa nel merito liquidando correttamente le spese dell'appello (inclusa la fase cautelare/inibitoria) in favore della [REDACTED] S.p.A.;

– secondo i parametri normativi, si provvede nella misura indicata nel dispositivo alla loro liquidazione, nonché a liquidare i costi del giudizio di legittimità;

– va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13;

p. q. m.

la Corte

dichiara inammissibile il ricorso principale;

accoglie il primo motivo del ricorso incidentale;

dichiara inammissibile il secondo motivo del ricorso incidentale;

in relazione alla censura accolta, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, liquida le spese del grado d'appello - in favore della società controricorrente - in euro 11.200,00 per compensi, oltre al



rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% e ad accessori di legge;

condanna [REDACTED] a rifondere a [REDACTED] S.p.A. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.100,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% e ad accessori di legge;

ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di [REDACTED] di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo 13, qualora dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 27 maggio 2026.

Il Presidente
(*Franco De Stefano*)

